



# Indicazioni procedurali per la verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro

## Nota di Aggiornamento

7 ottobre 2021

Facciamo seguito alla nota del 27 settembre u.s. di commento al DL n. 127/2021, che ha introdotto l'art. 9-*septies* del DL n. 52/2021 sull'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l'accesso ai luoghi di lavoro privati.

L'art. 9-*septies*, co. 5 del DL n. 52/2021 dispone l'obbligo per le imprese di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche. La norma, pur non fornendo indicazioni precise su come dare attuazione a questa previsione, offre dei parametri utili alla definizione dei modelli.

Innanzitutto, i controlli potranno essere *“anche a campione”*, dal che si desume l'assenza di un obbligo di controllo generalizzato da parte dei datori di lavoro. Lo conferma la FAQ del Governo<sup>1</sup> secondo la quale se l'autorità di vigilanza riscontra in azienda la presenza di lavoratori sprovvisti di green pass valido l'impresa non viene sanzionata *“a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127/2021”*.

In secondo luogo, la norma evidenzia che i controlli dovrebbero essere effettuati *“prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro”*: anche in questo caso, la norma non introduce una prescrizione assoluta ma propone una soluzione da coniugare con l'organizzazione dell'impresa. Evidentemente, il controllo all'accesso consente di ridurre la possibilità di ingresso di persone senza green pass e, quindi, pericolose per la diffusione del contagio in azienda.

L'art. 9-*septies*, co. 5 prevede anche l'obbligo per i datori di lavoro di individuare *“con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2”*. In questo caso, è necessario che, anche ai fini di trasparenza, il soggetto incaricato di accertamento e contestazione sia formalmente designato, riconoscibile e portato a conoscenza, con apposita comunicazione, ai lavoratori.

Al fine di supportare le imprese nella definizione delle procedure di controllo e nella formalizzazione degli incarichi per le verifiche, abbiamo elaborato alcuni documenti operativi. Si tratta, in particolare, di:

- le **“Schede per l'organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro”**, contenenti indicazioni in ordine alla sensibilizzazione del personale alla vaccinazione, nonché sulle certificazioni oggetto di verifica (green pass, certificazioni equivalenti, certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2) e sui principali adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- la **“Documentazione per l'organizzazione delle verifiche”**, contenete alcuni format di comunicazioni ai lavoratori, procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, informativa sulla protezione dei dati personali, individuazione dei soggetti incaricati, verbali delle attività di verifica e di accertamento e contestazione delle violazioni. Si tratta di format, elaborati tenendo conto delle numerose questioni e problematiche segnalate dagli operatori e senza pretesa di esaustività, da adattare alle esigenze organizzative specifiche della singola impresa.

---

<sup>1</sup> Le FAQ sono consultabili al seguente link nella sezione “Certificazione Verde COVID-19 - Green Pass” <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>



Ci riserviamo di aggiornare la documentazione allegata qualora, nei prossimi giorni, dovessero pervenire chiarimenti o indicazioni sull'applicazione dell'art. 9-*septies* del DL n. 52/2021.

Infatti, Confindustria ha sottoposto al Governo alcune questioni prioritarie e dovrebbero essere adottate le linee guida per l'organizzazione dei controlli dei green pass ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro pubblici (art. 9-*quinquies*, co 5 del DL n. 52/2021), che potrebbero contenere indicazioni utili anche ai fini dell'organizzazione delle verifiche per l'accesso ai luoghi di lavoro privati. Infine, riteniamo anche che il Ministero dell'interno indicherà modalità uniformi per la trasmissione degli atti al Prefetto.